CAMERA DEI DEPUTATI N. 6352-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1999

(Relatore: **BOATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(TURCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile

Presentato il 17 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — *Ambito dell'intervento normativo e illustrazione delle disposizioni del decreto-legge.* – Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 324 del 1999, oggi all'esame dell'Assemblea, reca una serie di disposizioni in materia di servizio civile. Il Governo è stato indotto all'adozione del decreto-legge da evidenti ragioni di necessità e urgenza derivanti dal fatto che, nell'attuale fase transitoria, il Ministero della difesa ha accolto un numero di domande di ammissione al servizio civile assai superiore ai limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, il che ha reso necessario prevedere una integrazione del Fondo medesimo. Pertanto, l'articolo 1 del decreto-legge – che la Commissione ha modificato nel senso di aggiungervi la previsione della contabilità speciale del citato Fondo nazionale – integra il Fondo per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.

L'articolo 2 – che, a seguito del recepimento di una specifica condizione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, novella ora direttamente l'articolo 9 della legge n. 230 del 1998, recante la disciplina generale in materia di obiezione di coscienza – prevede, poi, le procedure mediante le quali far fronte ad eventuali eccedenze di obiettori da avviare in servizio sia per il 1999 sia per gli anni successivi. A tal fine, oltre alle cause di dispensa dal servizio civile di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, si prevedono ulteriori ragioni che possano giustificare la dispensa o la collocazione in licenza illimitata senza assegni. In particolare, il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 230 del 1998, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, prevede quattro ulteriori condizioni, enumerate in ordine di importanza decrescente, consistenti nelle difficoltà economiche o familiari ovvero nelle responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali, nello svolgimento di attività scientifica, artistica e culturale, nel minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva e nell'indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati.

Il comma 2-*quater* dell'articolo 9 della legge n. 230 del 1998, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, prevede, dal canto suo, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è determinata l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, nonché gli aspetti applicativi delle condizioni giustificative dei provvedimenti di dispensa o di collocamento in licenza illimitata e le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto di dover recepire un'apposita condizione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione con la quale si chiedeva di specificare la natura giuridica dell'atto con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà determinare l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio. Il comma 2-*quinquies* del citato articolo 9 della legge n. 230 del 1998 – anch'esso introdotto dall'articolo 2, comma 1 – prevede, poi, che gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possano essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, specificando che le domande presentate entro il 31 dicembre 1999 si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni (così elevato dalla Commis-

sione a seguito del recepimento del parere della Commissione difesa) dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. L'ultimo periodo del citato comma 2-*quinquies* dispone, infine, che, in ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto debbono essere tempestivamente comunicate ai richiedenti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile. La Commissione ha ritenuto di modificare l'iniziale previsione contenuta nel testo originario dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, a norma della quale tutte le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno precedente l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del medesimo avrebbero dovuto intendersi accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale entro il più ristretto termine di sessanta giorni, prevedendo che l'istituto del silenzio-accoglimento abbia valore solo in riferimento alle domande presentate entro il 31 dicembre 1999. Quanto al comma 2 dell'articolo 2, esso prevede l'adozione da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile di una circolare applicativa, ora già emanata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1999, nella quale si definiscono la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio per il 1999 e gli aspetti applicativi delle condizioni per la dispensa o per la licenza illimitata in attesa di congedo.

L'articolo 3 del provvedimento prevede, infine, la riduzione ad un terzo dei termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999 e ciò al fine di consentire una più rapida applicazione del provvedimento in esame.

L'articolo 4 del decreto-legge reca, infine, la usuale clausola di conversione in legge.

Istruttoria legislativa svolta e pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni. – Il Comitato per la legislazione ha espresso parere con condizioni ed osservazioni, tutte integralmente recepite dalla Commissione affari costituzionali. La Commissione difesa ha espresso, dapprima, un parere favorevole con condizioni e osservazioni e, successivamente, parere favorevole con osservazioni sulle modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali nel corso dell'esame in sede referente, Tali ultime osservazioni della Commissione difesa sono state recepite dalla Commissione affari costituzionali. La Commissione giustizia ha espresso parere favorevole. La Commissione bilancio ha, dal canto suo, espresso parere favorevole con condizioni motivate sulla base del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ad eccezione dell'ultima. Tutte le condizioni motivate sotto il profilo dell'obbligo di copertura finanziaria sancito dalla Costituzione sono state accolte.

Auspico, in conclusione, una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Marco BOATO, *Relatore.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 6352;

rilevato preliminarmente, sotto il profilo del metodo della legislazione, che l'articolo 3 – che prevede una deroga specifica alla legislazione vigente in materia di controlli della Corte dei conti, riducendo di un terzo i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 20 del 1994, per i procedimenti di controllo preventivo di legittimità, relativamente ad un unico regolamento, quello concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, attualmente all'esame della Corte dei conti, al fine di assicurarne tempestivamente la completa operatività – andrebbe coordinato con le nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 303 del 1999, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 10, commi 7-9), che istituiscono l'Agenzia per il servizio civile cui saranno trasferiti, non appena adottato il relativo statuto, e con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane i compiti attualmente attribuiti all'Ufficio nazionale per il servizio civile dalla legge n. 230; appare inoltre dubbia la piena correlazione, per la parte di competenza, con l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1997;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 16-*bis;*

sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente:

1. l'articolo 2, che introduce l'istituto della dispensa dal servizio civile o della licenza illimitata senza assegni per gli obiettori di coscienza nell'ipotesi in cui ricorrano eccedenze di contingente da avviare al servizio stesso rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo, sia coordinato con la legge n. 230 del 1998, che detta la disciplina di carattere generale in materia di obiezione di coscienza, anche a tal fine utilizzando il metodo della novellazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

2. all'articolo 2, comma 2, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di determinare l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni di dispensa o di collocamento in licenza illimitata senza assegni previste dal comma 1, sia specificata la natura giuridica del relativo atto;

3. all'articolo 2, comma 3, venga specificato se i sessanta giorni, richiesti per l'adozione dei provvedimenti da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, decorrano dalla data di presentazione della domanda di dispensa o di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo ovvero da quella di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio nazionale medesimo.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

a) all'articolo 2, comma 1, che individua una serie di condizioni in base alle quali, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo, gli obiettori stessi possono essere « dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo », valuti la Commissione l'opportunità di definire più chiaramente i casi previsti alle lettere *c)* e *d)*, i quali potrebbero prestarsi, nell'attuale formulazione, a qualche dubbio interpretativo;

b) all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di definire il termine entro il quale va presentata la domanda da parte degli obiettori in servizio.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione (Giustizia),

rilevata l'opportunità di inserire una disciplina di carattere transitorio che tenga conto delle situazioni giuridiche già maturate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione (Difesa),

ritenuto che il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante « Disposizioni urgenti in materia di servizio civile », rechi previsioni

necessarie ed indifferibili al fine di garantire effettività al diritto di obiezione di coscienza, nei termini di cui alla legge n. 230 del 1998;

considerato che le disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998, come integrate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 324 del 1999, non consentono comunque l'accoglimento di tutte le domande di obiezione di coscienza pendenti, rendendo pertanto necessario prevedere l'introduzione di un regime di selezione di tali domande che permetta di rispettare tale limite finanziario senza compromettere l'effettività del diritto di obiezione di cui alla legge n. 230 del 1998;

ritenuto pertanto opportuno l'incremento disposto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 324 del 1999, anche se inferiore agli 80 miliardi di lire auspicati nella relazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile, presentata ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1998, n. 230;

considerato che l'articolo 2 del decreto-legge n. 324 del 1999 estende il regime delle dispense previste dal decreto legislativo n. 504 del 1997, applicabile anche agli obiettori di coscienza, alle ipotesi di cui al comma 1, ed introduce nelle medesime ipotesi per gli obiettori in servizio la possibilità di avvalersi anche dell'istituto della licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, al fine di consentire una più attenta selezione delle domande degli obiettori di coscienza in rapporto alle esigenze sopra evidenziate, nonché all'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, da definire dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto-legge in esame;

preso atto che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1999 risulta pubblicata la circolare 22 settembre 1999 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, applicativa dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 324 del 1999, nella quale si definisce la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio per il 1999 in 60.000 unità e nella quale sono ulteriormente precisate le ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 324 del 1999;

ritenuto che la circolare 22 settembre 1999 dell'Ufficio nazionale, per il contenuto dettagliato, si configuri in qualche modo attuativa e non meramente applicativa del decreto-legge n. 324 del 1999, e per tali ragioni presenti contenuti normativi per i quali la forma più opportuna appare quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti non a caso il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 324 del 1999 attribuisce, nell'ultimo periodo, una competenza attuativa in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle previsioni ivi recate; né per l'adozione di una circolare occorre una espressa previsione legislativa, atteso che il ricorso alla circolare normalmente consegue ad una iniziativa spontanea dell'amministrazione interessata;

preso atto della brevità dei termini per la presentazione delle domande di dispensa o di licenza illimitata senza assegni, in attesa di

congedo, allo scopo di non configurare l'intervento di cui al decreto-legge n. 324 del 1999 come strumentale alla sola necessità di risolvere il problema degli esuberi degli obiettori di coscienza in rapporto alle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile;

sottolineata, inoltre, la previsione di cui al punto 4, lettera *d)*, della circolare 22 settembre 1999, ove si prevede che la presentazione della domanda di dispensa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 324 del 1999 « sospende l'avvio al servizio »; ritenuto al riguardo che, al fine di permettere all'Ufficio nazionale adeguati termini per l'esame delle domande di dispensa e di licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, sarebbe opportuno modificare i termini di formazione del silenzio-accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 324 del 1999, nel senso di sostituire i sessanta giorni ivi previsti con l'indicazione del 31 dicembre 1999 (dal 1° gennaio 2000 muta il regime di gestione degli obiettori ai sensi della legge n. 230 del 1998);

preso altresì atto che il termine utile ai fini della formazione del silenzio-accoglimento debba intendersi in ogni caso decorrente dalla data di ricezione delle domande di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in coerenza con il principio generale desumibile dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che sembra confermato nella ricordata circolare del 22 settembre 1999 [(punto 4, lettera *c)*];

constatato che l'articolo 3 prevede la riduzione del termine generale per l'esercizio della funzione di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 20 del 1994, sullo schema di regolamento di organizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 230 del 1998, al fine di accelerarne l'entrata in vigore;

constatato in particolare che, nonostante il comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 230 del 1998 prevedesse la necessità di assicurare « immediata operatività » all'Ufficio nazionale per il servizio civile, si è ritenuto – dopo oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 230 del 1998 senza che fosse perfezionato l'*iter* del citato regolamento, per il quale il comma 3 del citato articolo 8 prevedeva solo novanta giorni – di ricorrere ad una disposizione di un decreto-legge per esaurire il procedimento di controllo preventivo di legittimità in atto da parte della Corte dei conti sullo schema di regolamento di organizzazione del citato Ufficio nazionale;

preso atto che l'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », istituisce un'Agenzia per il servizio civile, il cui statuto deve essere adottato con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

ritenuto che, poiché il comma 9, ultimo periodo, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 prevede che « gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di

nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia » istituita dal comma 7 del medesimo articolo, si pone il problema se sia opportuno perfezionare l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 230 del 1998 in assenza di qualsiasi raccordo con le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, come invece richiederebbero evidenti esigenze di economia organizzativa delle strutture competenti alla gestione del servizio civile sostitutivo di quello di leva; preso inoltre atto che il Comitato per la legislazione, nel parere espresso il 22 settembre 1999, ha evidenziato tale esigenza sotto il profilo del metodo della legislazione, evidenziando quindi il fatto che la previsione di cui all'articolo 3 del decreto-legge debba essere valutata in rapporto all'articolo 100, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) la lettera *a)* sia sostituita dalla seguente: "a) difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative o di conduzione di impresa o assistenziali »;

2) alla lettera *c)* siano premesse le parole « minore indice di », in analogia con quanto previsto nell'indicazione riprodotta in corsivo nella lettera *c)* del punto 2 della circolare 22 settembre 1999 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1999;

3) la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2 sia riformulata in modo da riprodurre l'indicazione riprodotta in corsivo nella lettera *d)* del punto 2 della citata circolare 22 settembre 1999 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

4) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 sia sostituito dal seguente: « Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente articolo, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di elevare da 51 a 80 miliardi di lire l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile disposto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge per evitare il ricorso agli esuberi;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, le parole « , rispetto all'area vocazionale e al settore di impiego »;

c) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia per

il servizio civile di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 303 del 1999, sia emanato in armonia con le previsioni del regolamento di organizzazione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 230 del 1998, consentendo che le disposizioni del primo regolamento siano incluse nel corpo del secondo.

(Parere espresso il 29 settembre 1999).

La IV Commissione (Difesa),

esaminate le modifiche apportate dalla I Commissione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, capoverso 2-*bis*, sia sostituita la lettera *c)* con la seguente: « *c)* minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva; »;

b) all'articolo 2, comma 1, capoverso 2-*bis*, lettera *d)*, siano aggiunte, in fine, le parole: « entro il termine massimo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1997 »;

c) all'articolo 2, comma 1, capoverso 2-*quinquies*, dopo il penultimo periodo sia aggiunto il seguente: « La disposizione di cui al precedente periodo si applica fino al 31 dicembre 1999 ».

(Parere espresso il 6 ottobre 1999).

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul testo del provvedimento modificato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa »;

all'articolo 2, comma 1, il capoverso 2-*bis* sia sostituito dal seguente: « 2-*bis*. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, debbono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

a) difficoltà economiche o familiari, ovvero responsabilità lavorative o di conduzione di impresa o assistenziali;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

c) grado di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda. »;

ugualmente all'articolo 2, comma 1, il capoverso 2-*ter* sia sostituito dal seguente: « 2-*ter*. In ogni caso, è fatto obbligo all'amministrazione competente di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-*bis* anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 2-*bis*, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio. »;

nonché con la seguente ulteriore condizione:

all'articolo 1, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi. ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile.	1. Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile è convertito in legge, **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* È istituita la contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi »;

al comma 2, le parole da: « quanto a lire 17,310 miliardi » *sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *1.* All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis.* Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997.

2-*ter.* In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-*bis* anche

qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 2-*bis*, lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.

2-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-*bis*, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

2-*quinquies*. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente articolo, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti".

2. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, a quanto previsto dal comma 2-*quater* dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 219 del 17 settembre 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti in materia di servizio civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare per l'anno 1999 il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, al fine di garantire l'avvio al servizio civile degli obiettori di coscienza, di contenere il numero degli obiettori nel limite delle disponibilità finanziarie, nonché di assicurare l'immediata operatività dell'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. **È istituita la contabilità speciale del** Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. **Il Fondo** è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente

(segue: testo del decreto-legge)

utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 17,310 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 8,466 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, possono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

a) particolari situazioni economiche o familiari e responsabilità lavorative, di conduzione d'impresa o assistenziali;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

c) grado di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, rispetto all'area vocazionale e al settore di impiego;

d) disponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'area vocazionale o nel settore di impiego, con riferimento alle indicazioni dell'obiettore, ovvero nell'ambito della regione di residenza o indicata nella domanda.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, **quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e** quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. *Identico.*

ARTICOLO 2.

1. **All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:**

« 2-*bis*. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e **fino alla eliminazione di tali eccedenze,** devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

a) **difficoltà economiche o familiari ovvero** responsabilità lavorative **o** di conduzione d'impresa o assistenziali;

b) identica;

c) **minore indice** di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, **anche tenuto conto dell'**area vocazionale e **del** settore di impiego, **qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;**

d) **indisponibilità** all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza **o in quella** indicata nella domanda, **entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997.**

2-*ter*. In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-*bis* anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 2-*bis*, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.

(segue: testo del decreto-legge)

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. **Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a quanto previsto dal presente comma entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

3. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate ai sensi del presente articolo, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di sessanta giorni.

ARTICOLO 3.

1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un terzo.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma **2-*bis***, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

2-*quinquies*. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi **2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*.** Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate **entro il 31 dicembre 1999** ai sensi del presente articolo, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di **novanta** giorni **dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti ».**

2. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, **con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile,** a quanto previsto **dal comma 2-*quater* dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo,** entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale.*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa.*
DILIBERTO, *Ministro della giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6352A
Lire 1000